

SCRITTURA PRIVATA SIAE – ANICA - ANICA SERVIZI
SU COPIA PRIVATA
INTEGRAZIONE E MODIFICHE DELL'ACCORDO PER LA
DISTRIBUZIONE DEI COMPENSI PREVISTI DALLA LEGGE N. 93
DEL 5 FEBBRAIO 1992 ART. 3, COMMA 6 DEL 2 NOVEMBRE 1998

Tra :

la S.I.A.E - Società Italiana degli Autori ed Editori, con sede in Roma, Viale della Letteratura, n. 30, in persona del legale rappresentante pro tempore, Avv. Giorgio Assumma (di seguito Siae)

l'A.N.I.C.A. - Associazione ^e Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive e Multimediali con sede in Roma, Viale Regina Margherita, 286, in persona del presidente e rappresentante legale Dott. Paolo Ferrari (di seguito Anica)

nonché
l'ANICA SERVIZI SRL con sede in Roma, Viale Regina Margherita 286., in persona del rappresentante legale pro tempore, Dott. Filiberto Bandini (di seguito Anica Servizi)

Premesso che

- in data 2 novembre 1998 è stato stipulato tra la Siae e l'Anica un accordo per la distribuzione dei compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 6, della legge n. 93 del 5 febbraio 1992;
- l'Anica, volendo ridisegnare la propria struttura operativa, è intenzionata a svolgere, dal 1 gennaio 2007, la distribuzione dei compensi di cui alla legge n. 93/92 non più in proprio, bensì attraverso società di capitali da essa partecipata al 100%;



- la Siae ha espresso il proprio consenso all'esigenze manifestate dalla Anica

Tutto ciò premesso, le parti convengono quanto segue

- 1) Anche in deroga a quanto previsto dall'art. 11 dell'accordo del 2 novembre 1998, con riferimento particolare all'Anica, tutto quanto previsto in tema di distribuzione, ripartizione e riscossione dei compensi per le riproduzioni private senza scopo di lucro di cui alla legge n. 93 del 1992, negli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del suddetto accordo, a far data dal 1 gennaio 2007 si intende riferito alla ANICA SERVIZI S.r.l., società di capitali partecipata al 100% dall'Anica
- 2) Le garanzie, gli obblighi e le responsabilità previsti negli articoli 3 e 4 dell'accordo del 2 novembre 1998, si intendono riferiti - oltre che all'Anica - anche alla Anica Servizi Srl, la quale espressamente se ne fa carico.
- 3) Per quanto qui non espressamente previsto, restano ferme le pattuizioni dell'accordo del 2 novembre 1998

Le parti

Anica

Il rappresentante legale

Anica Servizi S.r.l.

Il rappresentante legale

Siae

Il rappresentante legale

[Handwritten signature]